



PROCESSO VERBALE ADUNANZA I

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

29 novembre 2021

Presidenza: Stefano LO RUSSO

Il giorno 29 del mese di novembre duemilaventuno alle ore 12,00 in Torino, in modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 novembre 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Carlo GIACOMETTO - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Paolo RUZZOLA - Roberto MONTA'

Sono assenti i Consiglieri:
Mauro CARENA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 9 "Eporediese", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

OGGETTO: SOCIETÀ "5T S.R.L.". PATTO PARASOCIALE. APPROVAZIONE.

ATTO N. DEL_CONS 77

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Società 5T S.r.l., con sede in Torino, Via Bertola n. 34, è una società interamente pubblica (Città di Torino con una quota pari al 51% del capitale sociale, Regione Piemonte con una quota pari al 44%, Città metropolitana di Torino con una quota pari al 5%) che gestisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità.

Fin dal 1992 la Società, inizialmente in forma di consorzio, poi di società consortile, ed oggi, infine, come società a responsabilità limitata, ha gestito e sviluppato i sistemi di controllo della viabilità e del traffico per conto della Città di Torino e della GTT S.p.A. (prima ATM).

Con deliberazione prot. n. 51865/2008 del 11.11.2008 il Consiglio Provinciale aveva deliberato di partecipare alla Società mediante acquisizione di una quota pari al 5% del capitale sociale, offerta in vendita dal socio GTT S.p.A., e contestualmente aveva approvato alcune modifiche dello Statuto sociale idonee a realizzare sulla Società un controllo *in house* da parte dei soci.

Tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia di *in house providing* (in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" cosiddetto "TUSP" così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017) in questi ultimi anni i soci di 5T S.r.l. e la società hanno collaborato fattivamente per adottare le opportune misure atte a garantire la legittimazione degli affidamenti *in house*, approvando le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto la società "*ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltretutto correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa:*

- *sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;*
- *servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;*
- *sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;*
- *sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;*
- *sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;*
- *sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;*
- *studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;*
- *acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.*

*(...) La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici (...)*

La società 5T S.r.l. si configura come società *in house*, in quanto risultano soddisfatti i tre requisiti fondamentali previsti dalla normativa vigente (il controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni", ovvero l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente affidatario, anche esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune la partecipazione; la prevalenza dell'attività con l'ente o gli enti affidanti, oggi quantificata espressamente nel 80% del fatturato per lo svolgimento di compiti effettuato nei confronti dell'ente pubblico affidante o degli enti pubblici soci; la partecipazione pubblica totalitaria).

La pluralità di enti pubblici soci di 5T S.r.l. comporta la necessità che il controllo analogo sia esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie.

L'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 "TUSP" disciplina le società *in house* e in particolare il comma 2, lett. c) stabilisce che *"in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile"*.

Pertanto, ad integrazione di quanto già previsto e disciplinato nello Statuto, i soci hanno predisposto uno schema di Patto Parasociale quale strumento di coordinamento e di controllo più puntuale ed efficace sulla Società, che è stato successivamente approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione prot. n. 11103/2019 del 6.11.2019.

In forza del suindicato Patto Parasociale, siglato nel mese di gennaio 2020, 5T S.r.l. risulta in controllo congiunto ai sensi del "TUSP".

L'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ai propri organismi *in house*, secondo le disposizioni della Delibera n. 235 del 15.2.2017 del Consiglio dell'Autorità (Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016).

A riscontro della domanda presentata dal Comune di Torino per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*, l'ANAC richiedeva nel mese di maggio 2020 un'integrazione del Patto Parasociale in ordine alle verifiche e valutazioni del "Tavolo di coordinamento" dei soci, al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli stessi.

A seguito di interlocuzioni e di incontri tecnici tra i soci finalizzati a condividere una proposta di modifica dello schema di Patto Parasociale, con deliberazione n. 65 del 24.12.2020 recante *"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"* il Consiglio metropolitano aveva approvato, tra l'altro:

- l'Analisi e razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli enti territoriali al 31/12/2019 (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016), in cui era previsto il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione della partecipazione in 5T S.r.l.;

- la modifica dello schema di Patto Parasociale tra i soci di 5T S.r.l..

Il suddetto Patto Parasociale veniva firmato in data 31 marzo 2021 e successivamente trasmesso all'ANAC che, nell'ambito dell'istruttoria condotta nella fase dell'iscrizione della società nell'Elenco previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedeva al Comune di Torino, con nota datata 7 maggio 2021 (fasc. 477), in ragione dei recenti sviluppi giurisprudenziali concernenti il requisito del controllo analogo congiunto (sentenza del Consiglio di Stato n. 6459/2020 e sentenze del Tar Lombardia n. 280/2021 e n. 281/2021), di *"integrare il patto evidenziando il carattere vincolante, nei confronti dell'operato del consiglio di amministrazione, delle decisioni prese dal tavolo di coordinamento e l'impegno dei soci a votare in assemblea in maniera coerente alle decisioni prese nell'ambito del predetto tavolo secondo il criterio dell'unanimità."*

Pertanto, i soci hanno predisposto un nuovo schema di Patto Parasociale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale, contenente alcune modificazioni al Patto Parasociale attualmente vigente e che segnatamente riguardano:

- la specificazione della Città metropolitana quale socio firmatario nelle more del conferimento della partecipazione nella Metro Holding Torino S.r.l., in sigla MHT S.r.l., società a totale partecipazione della Città metropolitana, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Amministrazione;
- la possibilità per il singolo socio di richiedere la convocazione del Tavolo di coordinamento che si dovrà riunire almeno una volta a trimestre;
- la previsione che le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolino il Consiglio di Amministrazione della Società; inoltre i verbali di sintesi del Tavolo di lavoro dovranno essere trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva. I Soci dovranno impegnarsi ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (TUSP) come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ed in particolare l'art. 9, co. 5 ai sensi del quale *“(...) 5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. (...)”*

Richiamato l'art. 7, co. 1 del TUSP che testualmente recita:

*“Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica*

*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:*

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
  - b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
  - c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
  - d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*
- (...)”*

Richiamata la deliberazione n. 61 del 24.12.2020 con cui il Consiglio metropolitano aveva autorizzato la costituzione della società Metro Holding Torino S.r.l., in sigla MHT S.r.l., e aveva dato mandato al dirigente competente di procedere, previa acquisizione di perizia giurata di stima, al conferimento a favore di MHT S.r.l. della partecipazione detenuta in 5T S.r.l.;

Considerato che la società MHT S.r.l. è partecipata totalitariamente dalla Città metropolitana di Torino e sulla stessa esercita un controllo ai sensi dell'art.2, c.1, lett. b, del D. Lgs. n. 175/2016, l'eventuale conferimento nella suddetta società assicura comunque il controllo indiretto, di secondo grado, della partecipazione nella 5T S.r.l.;

Ritenuto di approvare lo schema di Patto Parasociale tra i soci pubblici di 5T S.r.l. Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, nel testo allegato sotto la lettera A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo in data 25 novembre 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Dirigente responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitanano;

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, il nuovo schema di Patto Parasociale tra i soci pubblici di 5T S.r.l., Città di Torino, Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, finalizzato alla realizzazione del controllo analogo congiunto sulla Società, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che modifica e sostituisce il Patto Parasociale approvato con D.C.M. prot. n. 65 del 24.12.2020;
2. di autorizzare il Sindaco metropolitanano, o suo delegato (nelle more del conferimento della partecipazione in Metro Holding Torino S.r.l., in sigla MHT S.r.l.) ovvero l'Amministratore Unico di MHT S.r.l. (ad avvenuto conferimento della partecipazione in MHT S.r.l.) a sottoscrivere il Patto Parasociale di cui al precedente punto 1., come da schema allegato, con facoltà di apportare allo stesso eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie.

*(Segue l'intervento del Sindaco Metropolitanano Lo Russo che comunica che la delibera è già stata illustrata dal Vice Sindaco Montà in Conferenza Capigruppo, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).*

~~~~~

Il Sindaco Metropolitanano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

ATTO N. DEL_CONS 77

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli 9

(Lo Russo - Avetta - Bianco - Castello - De Vita - Grippo - Marocco - Martano - Montà)

Astenuti 2

(Giacometto - Ruzzola)

La delibera risulta approvata.

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

IL SINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

**Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."**

\*\*\*

La **Regione Piemonte** rappresentata da Marco Gabusi in qualità di Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, personale e organizzazione della Regione Piemonte (delega del Presidente della Regione del 26/03/2021 n. 18919/A1000A/GPG-PRE).

Il **Comune di Torino** rappresentato da Maria LaPietra, Assessora alla Viabilità e trasporti, Infrastrutture – Mobilità Sostenibile e politiche per l'area metropolitana (delega Sindaca del 5/03/2021 n. 937).

La Città Metropolitana di Torino ..... rappresentata da .....  
in qualità di .....

**Premesso che**

- la Società "5T S.r.L.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;

- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;

- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la Società 5T S.r.L.;

- l'art. 16 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 citato stabilisce che "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".

- l'art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello "in house providing";

- l'art. 23 del citato statuto stabilisce che la Società, al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazione richiesta dagli uffici degli enti partecipanti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

#### **Art.1 Finalità dell'accordo**

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di 5T S.r.L., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

#### **Art. 2 Assetti societari**

I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società



5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

### **Art.3 Coordinamento dei soci ed attività di controllo**

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci. Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce almeno una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, o su istanza di un socio, per verificare:

- verificare l'andamento economico finanziario della Società;
- definire congiuntamente degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento stesso;
- monitorare gli obiettivi assegnati alla Società;
- esaminare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;

• analizzare i costi di funzionamento della società al fine della loro razionalizzazione in base alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;

• operare valutazioni congiunte sulle materie previste dall'art. 13 dello statuto, tra cui, in particolare, il piano strategico, il bilancio e le decisioni prospettive.

Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.

Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolano il Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine il verbale di sintesi del Tavolo di lavoro sono trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva come da nota di comunicazione che, in bozza, viene allegata al presente Patto (sub allegato 1.1).

I Soci si impegnano ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

#### **Art.4 Corporate governance**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale; in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana. Il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente verrà individuato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale. Il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte.

#### **Art. 5 Durata e modifiche**

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata sessennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza. Le

parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Torino, il \_\_\_\_\_

**Per la Regione Piemonte** \_\_\_\_\_

**Per la Città di Torino** \_\_\_\_\_

**Per la Città Metropolitana di Torino** \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005*

\*\*\*

**Allegato 1.1 al Patto Parasociale 5T**

*Schema di comunicazione*

**Spett.le 5T S.r.l.**

**Al Consiglio di Amministrazione**

**Al Collegio Sindacale della**

**E, p.c. Al Socio Regione Piemonte**

**Al Socio Città di Torino**

**Al Socio Città Metropolitana di Torino**

*OGGETTO: Adunanza del Tavolo di Coordinamento del \_\_\_\_\_ - Informativa ai sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale tra i soci pubblici.*

Con la presente, si trasmette il verbale del Tavolo di Coordinamento riunitosi in data..... per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno .....

.....Firma.....

**Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."**

\*\*\*

La **Regione Piemonte** rappresentata da .....

Il **Comune di Torino** rappresentato da .....

La **Città Metropolitana di Torino**, nelle more del conferimento della partecipazione nella **Metro Holding Torino (MHT) srl** società partecipata **totalitariamente**, rappresentata da .....

**Premesso che**

- la Società "5T S.r.L.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;

- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;

- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la Società 5T S.r.L.;

- l'art. 16 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 citato stabilisce che "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".

- l'art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello "in house providing";

- l'art. 23 del **citato** statuto **della Società** stabilisce che la Società, al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazioni richiesta dagli uffici degli enti partecipanti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

#### **Art.1 Finalità dell'accordo**

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di 5T S.r.L., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

#### **Art. 2 Assetti societari**

I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società 5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire

l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

### **Art.3 Coordinamento dei soci ed attività di controllo**

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci. Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce **almeno** una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, **o su istanza di un socio**, per **verificare**:

- **verificare** l'andamento economico finanziario della Società;
- **definire congiuntamente** degli obiettivi assegnati alla Società in base a specifica istruttoria del tavolo di coordinamento **stesso**;
- **assegnazione e** monitorare gli obiettivi assegnati alla Società;
- **esaminare le** principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
- **analizzare i** costi di funzionamento della società **al fine della** loro razionalizzazione in base alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;
- **operare** valutazioni congiunte sulle materie previste dall'art. 13 dello statuto, tra cui, in particolare, il piano strategico, il bilancio e le decisioni



prospettiche.

Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.

Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolano il Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine il verbale di sintesi del Tavolo di lavoro sono trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva come da nota di comunicazione che, in bozza, viene allegata al presente Patto (sub allegato 1.1).

I Soci si impegnano ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le decisioni assunte dal predetto Tavolo.

#### **Art.4 Corporate governance**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri. La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale; in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con

il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana. Il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente verrà individuato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale. Il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte.

#### **Art. 5 Durata e modifiche**

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata sessennale e si rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza. Le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

Torino, il \_\_\_\_\_

**Per la Regione Piemonte** \_\_\_\_\_

**Per la Città di Torino** \_\_\_\_\_

**Per la Città Metropolitana di Torino** \_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005*

\*\*\*

**Allegato 1.1 al Patto Parasociale 5T**

*Schema di comunicazione*

**Spett.le 5T S.r.l.**

**Al Consiglio di Amministrazione**

**Al Collegio Sindacale della**

**E, p.c. Al Socio Regione Piemonte**

**Al Socio Città di Torino**

**Al Socio Città Metropolitana di Torino**

*OGGETTO: Adunanza del Tavolo di Coordinamento del \_\_\_\_\_ - Informativa ai sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale tra i soci pubblici.*

Con la presente, si trasmette il verbale del Tavolo di Coordinamento riunitosi in data..... per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del giorno .....

.....Firma.....